

**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
**PROVINCIA DI TERAMO**

Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

### **1. INTRODUZIONE**

### **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

#### **1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, con atto del Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2015 approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta

MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA	DIRETTA	GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI	4,80%	Produzione di un servizio di interesse generale
--	---------	--	-------	---

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L.	0,57%	Sono in corso procedure per l'alienazione

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella

società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

L'art. 26, comma 6 bis, del TUSP, stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 20 non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6 (TUSP) il quale così recita: "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". RICHIAMATA la sentenza del Tar Umbria, sez. I, n. 44 dell'8 febbraio 2021 che ha analizzato la natura giuridica dei Gruppi di Azione Locale e quali regole di tipo pubblicistico si applicano alle loro attività. I giudici amministrativi rilevano anzitutto che i gruppi di azione locale costituiscono i soggetti deputati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (SLTP). Lo stesso art. 32, par. 2, lett. b), del Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che i gruppi di azione locale siano «composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto».

ACCLARATO che la Società consortile Gran Sasso Laga S.R.L. ha la natura giuridica di G.A.L. e in quanto tale la partecipazione allo stesso da parte dell'Ente comunale è prevista dall'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca...

Visto, quindi, che i vincoli imposti dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 non trovano applicazione nei riguardi della Società consortile Gran Sasso Laga s.r.l. (G.A.L.), ragion per cui il diritto alla partecipazione dell'Ente è riconosciuto dallo stesso Testo unico sulle Società partecipate all'art. 4, comma 6.

Nell'applicazione delle norme sopra citate si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

All'esito dell'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, e sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dall'art. 4, comma 6 Tusp sopra richiamati, è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA	DIRETTA	GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI	4,80%	Produzione di un servizio di interesse generale

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETA' CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L. (GAL)	DIRETTA	SERVIZI DI VALORIZZAZIONE COMPENSORIO GRAN SASSO LAGA ASSISTENZA IMPRESE AGRICOLE	Quota di euro 295,00 su c.s. deliberato di euro 90.000 e sottoscritto di euro 76.850	Produzione di un servizio di interesse generale

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Diversamente da quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017 - con la quale era stata prevista l'alienazione della partecipazione societaria dell'Ente all'interno della Società consortile Gran Sasso Laga s.r.l., in applicazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016, acclarato che la partecipazione ai G.A.L. da parte degli Enti pubblici è prevista dall'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca..." e pertanto i vincoli sopra citati, imposti dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016, non trovano applicazione nei riguardi degli stessi, ne consegue che il diritto

alla partecipazione dell'Ente al G.A.L. è riconosciuto dallo stesso Testo unico sulle Società partecipate (art. 4, comma 6).

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione. Per quanto riguarda altresì la partecipazione societaria possedute con riferimento a MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE spa, della quale il mantenimento è confermato, si evidenzia che detta società ha per oggetto sociale i servizi di gestione rifiuti igiene urbana e la progettazione e costruzione delle opere connesse, ivi compresa la realizzazione e la gestione degli impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Società è da mantenere ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TUSP trattandosi di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

**Per la società MO.TE. MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE spa sono in corso misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII, RG n. 911/2024.**

**Per la disamina della situazione aggiornata della citata procedura si allega il provvedimento del Tribunale di Teramo, Volontaria giurisdizione procedure concorsuali, n. cronol. 23459/2024 del 28/11/2024 in cui il Tribunale di Teramo ha, tra le altre cose, prorogato *"di ulteriori giorni centoventi, nei limiti soggettivi e oggettivi di cui alla ordinanza del 16/05/2024, le misure protettive di cui all'art. 18, co. 1, CCII"*.**

Isola del Gran Sasso d'Italia, 19 dicembre 2024